

ACCORDO QUADRO di cooperazione

TRA

Comune di Granzo Con Monticello (NO) (di seguito "Ente" o "Parte"), avente sede legale in Via Matteotti n.15 28060 Granzo Con Monticello (NO) - Partita IVA 00467930038, in persona del Sindaco, Dott. Paolo Paglino elett.me dom. ai fini del presente accordo presso la sede legale dell'Ente

E

Il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino (di seguito "*Dipartimento di Management*" o "Parte"), avente sede legale in Torino, corso Unione Sovietica n. 218bis, C.F. 80088230018, P. IVA 02099550010 così rappresentato:

- dalla Direttrice Prof.ssa Francesca Culasso, nata a Moncalieri il 12 agosto 1973, dom.ta per il presente atto presso la sede del Dipartimento di Management, in Torino, Corso Unione Sovietica, 218/bis, nominata con D.R. 3442 del 2021 e autorizzata alla stipula del presente accordo di collaborazione a seguito di approvazione con delibera del Consiglio di Dipartimento di Management, n. 2022/IV/A/11.02 del 25 febbraio 2022;
- dalla dott.ssa Antonella Trombetta - Direttrice della Direzione Ricerca e Terza missione, nata a Torino il 6/10/1970, per quanto di competenza e per quanto previsto dagli artt. 29 comma 1 e 66 comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con Decreto Rettorale n. 3106 del 26/09/2017 che dispone in ordine alla capacità negoziale e alla stipulazione del contratto;

entrambi domiciliati, ai fini del presente atto, presso la sede del Dipartimento di Management, (di seguito, collettivamente, indicate anche come le "Parti")

PREMESSO CHE

1. Il Comune di Granzo Con Monticello persegue nell'esercizio della propria attività istituzionale, l'obiettivo di curare gli interessi della collettività e promuoverne lo sviluppo anche attraverso la partecipazione a bandi competitivi
2. l'Università degli Studi di Torino, in particolare il Dipartimento di Management, vanta esperienze di ricerca e terza missione correlate a sviluppare metodologie e ricerche di base e applicata nel settore del Management Pubblico ed è interessata a collaborare con enti e aziende che operano direttamente nel settore specifico. Oltre ad avere expertise in termini di consulenza strategica progettuale, valutazione d'impatto economico-finanziario e sociale;
3. le Parti riconoscono che lo sviluppo della ricerca nel settore della valutazione d'impatto economico-finanziario e sociale costituisce un'opportunità di elevato interesse strategico e valore scientifico, anche in virtù delle potenziali ricadute in termini di partecipazione a programmi ed iniziative a livello nazionale, europeo e internazionale;
4. Le Parti hanno interesse ad avviare delle collaborazioni per sostenere attività di supporto nella progettazione delle attività legate al PNRR con particolare attenzione ai temi della valutazione d'impatto e della valutazione economico-finanziaria e lo svolgimento di attività di ricerca applicata su tali temi mediante il presente accordo quadro e gli accordi attuativi che saranno conclusi sulla base del testo allegato al presente atto;
5. l'iniziativa corrisponde agli interessi di natura pubblica perseguiti dalle due amministrazioni consistenti nello sviluppo territoriale e nel coinvolgimento attivo della cittadinanza;
6. la concorrenza di interessi pubblici correlati alle funzioni istituzionali consente il ricorso agli accordi ex art. 15, l. 7 agosto 1990, n. 241.

TANTO PREMESSO, COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELL'ACCORDO, CONVENGONO E STIPULANO

QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

Le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di iniziative di studio, ricerca e divulgazione scientifica legate allo sviluppo progettuale in ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di eventuali partecipazioni a bandi di ricerca ad essi collegati, con particolare focus sulle tematiche della valutazione d'impatto e della valutazione economico-finanziaria.

Le azioni progettuali avranno ad oggetto:

- Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
- Rivoluzione verde e transizione ecologica
- Infrastrutture per una mobilità sostenibile
- Istruzione e ricerca
- Inclusione e coesione

Le parti congiuntamente predisporranno le domande per la partecipazione a bandi competitivi volti alla realizzazione di attività di rigenerazione territoriale intesa in senso ampio.

Entrambe le parti saranno individuate quali partner nei progetti e, ove ciò non sia possibile, come terze parti.

Ulteriori attività e i relativi obblighi/rimborsi potranno essere definite dai Partner attraverso gli accordi attuativi che saranno approvati dai rispettivi organi di governo.

Articolo 2 – Accordi Attuativi

In attuazione del presente Accordo quadro, le singole tematiche progettuali di interesse delle parti verranno individuate mediante scambio di lettere di impegno firmate digitalmente e trasmesse agli indirizzi PEC indicati all'art. 12 del presente Accordo.

Le lettere di impegno individueranno i singoli bandi e le tematiche su cui si svolgerà la collaborazione tra le parti e l'impegno delle parti alla conclusione di un successivo accordo attuativo in caso di esito positivo della proposta progettuale presentata.

Gli accordi attuativi saranno conclusi sulla base del testo allegato al presente Accordo quadro, di cui le parti accettano fin d'ora il contenuto.

L'accordo attuativo sarà completato unicamente con le precisazioni circa le modalità di svolgimento delle attività di collaborazione e i profili di carattere economico.

L'attività avverrà mediante attività svolte in maniera sinergica e senza alcun vincolo di subordinazione tra le parti.

Art. 3 - Strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione della ricerca

Per l'attività oggetto del presente accordo di collaborazione, le Parti metteranno a disposizione, nelle rispettive sedi, i propri locali, le attrezzature e il materiale scientifico, nei limiti della loro disponibilità.

Art. 4 - Regime dei risultati della ricerca, pubblicazioni, diritti di proprietà intellettuale

Le Parti si impegnano a inserire nelle eventuali iniziative nate dalla collaborazione tra le Parti, informazioni adeguate relative alla collaborazione medesima, e di attenersi alle politiche di authorship riconosciute a livello internazionale nel pieno rispetto dell'art. 5 (riservatezza) del presente accordo.

Qualora una delle Parti si faccia promotore di e/o partecipi a esposizioni e congressi, convegni, seminari e simili manifestazioni, nel corso delle quali intenda esporre e far uso, sempre e soltanto a scopi scientifici, dei risultati del presente Accordo, sarà tenuto a informare preventivamente l'altra Parte e comunque a citare l'accordo nel cui ambito è stata svolta la ricerca.

Nel caso in cui i risultati dell'attività di ricerca svolta, nell'ambito del presente accordo, siano brevettabili, ne seguirà che ogni risultato sarà di titolarità della Parte (Ente o Università degli Studi di Torino), cui afferiscono gli inventori che l'avranno generato. Nel caso in cui gli inventori afferiscano ad entrambe le Parti, si procederà ad un accordo di contitolarità per il deposito brevettuale congiunto, con quote corrispondenti all'apporto inventivo degli inventori dei due Enti.

In tutti i casi sopra esposti viene sempre garantito il diritto dell'autore/inventore ad essere riconosciuto come tale in tutti gli atti concernenti il deposito, la registrazione, la brevettazione o ogni altra forma di tutela di privativa industriale. Il deposito brevettuale del metodo potrà avvenire tuttavia solo previa verifica che al suo interno non siano contenuti, né in forma implicita né in forma esplicita, informazioni riservate di cui al punto 6 o qualunque altro contenuto che possa ledere l'immagine dell'Ente o dell'Università.

Art. 5 - Riservatezza.

Le parti si impegnano a non utilizzare, né in tutto né in parte, le informazioni riservate, di cui verranno a conoscenza, per fini diversi da quanto costituisce oggetto dell'attività di collaborazione derivante dal presente accordo; si impegnano inoltre a non divulgare e/o comunicare a terzi, né in tutto né in parte, né in forma scritta né orale o grafica o su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma, le suddette informazioni riservate senza il preventivo ed espresso consenso dell'altra parte. Fatta eccezione per le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di soggetti terzi, le Parti della convenzione si impegnano a non divulgare informazioni classificate come confidenziali (quindi trasmesse in forma scritta e contrassegnate come sensibili e confidenziali) quali esiti della ricerca anche oltre la durata della presente convenzione.

Salvi diversi accordi, l'obbligo di riservatezza vincolerà le Parti anche per un periodo di almeno tre anni successivo al termine dell'Accordo (o dell'Accordo Attuativo nel corso del quale le informazioni riservate sono state rivelate).

Art. 6 - Responsabili dell'Accordo

Il Dipartimento di Management indica come proprio referente e responsabile scientifico del presente Accordo quadro la Prof.ssa Secinaro, supportata nella realizzazione delle attività dal Prof. Paolo Biancone, Prof. Valerio Brescia, Dott Davide Calandra, Dott. Daniel Iannaci, Dott. Federico Chmet, Dott. Federico Lanzalonga, Dott.ssa Federica Bassano.

Il Comune indica come responsabile del presente Accordo quadro il Sindaco Dott. Paolo Paglino

L'eventuale sostituzione dei responsabili della collaborazione di una delle parti, dovrà essere comunicata ed approvata dall'altra parte.

Art. 7 - Durata

Il presente Accordo Quadro entra in vigore dalla data della sua stipula con firma delle Parti e avrà termine in data 31/12/2027. Le parti potranno prorogare la loro collaborazione per un termine ulteriore di 3 anni, mediante scambio di lettere firmate digitalmente e trasmesse agli indirizzi PEC di cui all'art. 12.

Art. 8 – Aspetti economici

Il presente Accordo Quadro non comporta obblighi economici reciproci a carico delle Parti e ciascuna Parte sosterrà in proprio gli eventuali costi e spese connessi, ivi espressamente inclusi i costi relativi al proprio personale o ai terzi eventualmente coinvolti.

I profili economici a carico delle Parti connessi all'esecuzione di specifiche attività di collaborazione saranno stabiliti negli accordi attuativi che saranno conclusi utilizzando il testo allegato al presente Accordo quadro.

A titolo di parziale contribuzione alle spese sostenute dall'Università gli accordi attuativi prevederanno un importo pari al 3% dell'eventuale finanziamento (valore da calcolare sull'intero ammontare della proposta progettuale) ottenuto a seguito di partecipazione e ottenimento fondi legati al PNRR e/o eventuali bandi di altre fondazioni/enti legati alle tematiche del PNRR. L'importo minimo comunque spettante al Dipartimento in caso di ottenimento di finanziamenti è di 7.000€.

Le somme saranno liquidate, previa emissione di nota di debito (ai sensi del combinato degli artt. 1 e 4, del DPR n. 633 del 1972 le attività svolte in collaborazione nell'ambito del presente accordo sono da intendersi fuori dal campo di applicazione dell'IVA.

Art. 9 – Loghi

Ciascuna delle Parti non potrà utilizzare i marchi, le denominazioni e/o i segni distintivi dell'altra Parte senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte e/o direttamente dei soggetti legittimi titolari di tali marchi, denominazioni e/o segni distintivi.

Ciascuna Parte manterrà in ogni caso l'esclusiva titolarità dei propri marchi e l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di detti marchi concessa all'altra Parte non potrà in alcun modo essere intesa come licenza di marchio o concessione di alcun diritto sui marchi medesimi.

Art. 10 - Oneri connessi all'attuazione dell'Accordo

Ciascuna delle Parti si farà carico degli oneri derivanti dalle attività per le sue proprie competenze.

Articolo 11 - Copertura assicurativa e tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Ogni qualvolta le esigenze della ricerca lo richiedano, a giudizio dei/delle responsabili scientifici/che e con le modalità e i tempi dagli stessi definiti, potrà realizzarsi lo scambio tra il personale di ricerca dei Dipartimenti e delle Parti coinvolte. Ciascuna parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio Personale che, in virtù del presente Accordo, venga chiamato a frequentare le strutture dell'altra parte. Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare. Le Parti e per esse i/le responsabili Scientifici/che hanno l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi. Le Parti sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Art. 12 - Facoltà di recesso

Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente del presente Accordo Quadro, ovvero di recedere consensualmente. Il recesso dovrà essere esercitato, con un preavviso di almeno tre mesi, mediante comunicazione scritta da inviare a cura della parte interessata tramite raccomandata al Direttore del Dipartimento o al legale rappresentante dell'Ente, o tramite PEC:

per il Dipartimento di Management: management@pec.unito.it;

per Comune: granozzoconmonticello@pcert.it;

Il suddetto recesso non potrà avere effetto che per l'avvenire non potendo incidere sugli accordi attuativi conclusi e su cui già collaborano le parti.

Art.13 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").

Il titolare del trattamento dei dati personali per il Dipartimento di Management è l'Università degli Studi di Torino, con sede in via Verdi 8, 10124 Torino. Il legale rappresentante è il Rettore dell'Università di Torino. Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo email: rpd@unito.it.

Il titolare del trattamento dei dati per Comune è l'Ente stesso, legalmente rappresentata pro-tempore. I dati di contatto del titolare sono i seguenti: Dott. Paolo Paglino, tel 3383056229

Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo email: municipio@comune.granozzoconmonticello.no.it

Art. 14 - Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo quadro. Nei casi in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il TAR Piemonte quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Accordo Quadro.

Art. 15 – Registrazione, spese di bollo, firma

Il presente Accordo quadro è concluso in modalità elettronica e mediante sottoscrizione con firma digitale (ex d.lgs. n. 82 del 2005).

Il presente contratto è registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 6.4.1986. L'imposta di bollo è dovuta sin dall'origine ed è a carico del Comune.

Allegato al presente atto è riportato il testo di accordo attuativo che le parti si impegnano a sottoscrivere in relazione alle singole proposte progettuali approvate e finanziate.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per Comune di Granozzo Con Monticello

Il Sindaco

(Paolo Paglino)

(f.to digitalmente)

Per il Dipartimento di Management

La Direttrice
(prof.ssa Francesca Culasso)

(f.to digitalmente)

La Direzione Ricerca e Terza Missione

La Direttrice
(Dott.ssa Antonella Trombetta)

(f.to digitalmente)
